



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. n. **12942/** PROD.COMM-29/05/PQ
riferimento: **prot. 6890 dd. 12/05/2010**
allegato
Trieste, **31 maggio 2010**

Al Comune di

oggetto: **legge regionale n. 29/2005 – Grande distribuzione: riduzione di superficie e rilascio autorizzazioni in caso di domande concorrenti**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti inerenti le problematiche di cui all'oggetto.

Innanzitutto, è stato richiesto quale sia la conseguenza per un'autorizzazione (nello specifico, nulla osta) inerente un Centro Commerciale, qualora, in relazione ad alcune attività da parecchio tempo sospese, si proceda alla revoca del titolo amministrativo.

Sul punto, la Direzione scrivente, con propria nota prot. 5507/PROD.COMM. dd. 27 febbraio 2008, ha già esplicitato che, alla luce delle disposizioni di settore (legge regionale n. 29/2005, articolo 13; DPR n. 069/2007/Pres./2007, articolo 5, comma 4), due sono i tipi di provvedimento autorizzatorio che intervengono nelle fattispecie dei CCD/complessi commerciali, il primo relativo alla struttura commerciale nel suo complesso (cosiddetta autorizzazione "madre"), il secondo attinente la singola unità di vendita allocata all'interno dei medesimi CCD/complessi commerciali (cosiddetta autorizzazione "figlia"); per tale motivo, la Direzione scrivente è stata costante nell'affermare che non possono giuridicamente sussistere complessi commerciali "di fatto" (il problema non si pone per i CCD), in quanto queste strutture devono comunque ricevere **per legge una qualificazione amministrativa formale** (anche tramite nulla – osta o Piano comunale di settore). L'inscindibile correlazione tra titolo autorizzativo "madre" e titolo autorizzativo "figlia" comporta <<imposizione di un rapporto di presupposizione – consequenzialità tra i provvedimenti suddetti, tale che il previo ottenimento dell'autorizzazione generale per il centro commerciale sia presupposto per il rilascio dei titoli relativi ai singoli esercizi commerciali ivi ubicati>>: in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, con la citata sentenza 638/2007, dove inoltre viene sottolineato <<inconciliabilità della tesi opposta, (cioè) affermativa della possibile autonomia dei titoli abilitativi particolari, (quindi, di conseguenza) la necessaria subordinazione della (singola) autorizzazione commerciale al previo rilascio del titolo concernente in generale il centro commerciale>>.

Pertanto, se la revoca di un'autorizzazione figlia comporta, quale conseguenza, la riduzione, in via definitiva, della superficie di vendita complessiva del centro o del complesso commerciale, anche l'autorizzazione madre dovrà essere proporzionalmente ridotta per uno o entrambi i settori merceologici (questo, sempre che l'Amministrazione non intenda prorogare la sospensione delle autorizzazioni figlie ai fini di un successivo rilascio).

In secondo luogo, è stato richiesto se l'Amministrazione comunale, con il proprio Piano di settore, possa determinare l'allocazione, in una specifica zona del territorio, di una sola grande struttura, pur sussistendo le condizioni di disponibilità per l'accoglimento di più istanze.

In proposito, si richiamano le puntuali disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/2005, articolo 15, comma 3, lettera b), e di cui al DPR n. 069/Pres./2007, articolo 20: in particolare, il Piano comunale di settore individua tutte le *zone omogenee* in cui è consentito l'insediamento di esercizi di grande struttura di vendita, ma, soprattutto, determina le superfici destinabili alle grandi strutture per singola zona omogenea; ne deriva che il Comune, nell'assetto del proprio territorio (si ricorda che il Piano di settore è un Piano tipicamente urbanistico: cfr articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007), può destinare, con la zonizzazione, la metratura di superficie che ritiene più idonea per ogni singolo ambito.

In ogni caso, nell'ipotesi di domande concorrenti, dovrà essere attivata una specifica procedura di selezione tra i potenziali candidati, soprattutto alla luce dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 59/2010, così come già previsto dall'articolo 7, comma 4, del DPR n. 069/Pres./2007 (tali criteri di regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1/2006, attualmente assumono un valore meramente suppletivo, ossia valgono in assenza totale di determinazioni comunali).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it